



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TINA ANSELMI

Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado
Via IV Novembre, 2 – 30031 DOLO (VE)
Tel. 041 / 410114

C.F. 90164410277 - C.M. VEIC867006 – C.U.F. UFQ710
VEIC867006@istruzione.it VEIC867006@pec.istruzione.it
<http://www.istitutocomprensivodolo.edu.it>



REGOLAMENTO PER L'USO DEL REGISTRO ELETTRONICO

Approvato nell'a.s. 2025/2026 con delibera n°14 Collegio Docenti 22/10/2025

L'IC Tina Anselmi si dota del regolamento per l'uso del servizio di registro elettronico denominato "ClasseViva", a cui si può accedere tramite Il seguente [Link](#)

DEFINIZIONI

Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Interessato: sono le persone fisiche i cui dati personali sono contenuti nel Registro elettronico.

Autorizzato: il dipendente dell'Istituto che viene autorizzato a compiere operazioni di trattamento di dati personali.

Delegato Privacy: ove presente, il dipendente dell'Istituto responsabile delle operazioni di controllo della conformità organizzativa al GDPR 2016/679, ed alla normativa nazionale vigente, in nome e per conto del Titolare del trattamento.

Responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. Nel caso specifico del presente Regolamento il fornitore del Registro elettronico.

Strumenti elettronici: gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque piattaforma e/o dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento.

Sistema di autorizzazione: l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano

l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.

Autenticazione informatica: l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica, anche indiretta, dell'identità.

Credenziali di autenticazione: i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica.

Servizio: il Registro elettronico

RIFERIMENTI NORMATIVI

Regio decreto 30 aprile 1924, n. 965 - Ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione media.

Legge 4 agosto 1977, n. 517 - Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico

C.M. 18 ottobre 1978, n. 252, prot. n. 8342/3B - Disposizioni applicative dell'art. 9 della Legge 4 agosto 1977, n. 517. Scheda personale dell'alunno

L. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo

L. 15 marzo 1997, n. 59 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa

Corte suprema di cassazione - Sezione lavoro - Sentenza n. 11445/2001 Valore probatorio del documento informatico

D.L. 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

D.L. 23 gennaio 2002, n. 10 - Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche

L. 29 luglio 2003, n. 229 - Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001

Legge del 9 gennaio 2004, n. 4

D. L. 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale

L. 4 aprile 2012, n. 35 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

D.L. 6 luglio 2012, n. 95 - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con

invarianza dei servizi ai cittadini.

L. 7 agosto 2012, n. 135 - Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario
DPCM del 13 novembre 2014 Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni

L. 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

D.Lgs. n. 106/2018 - Attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici

Codice Civile Artt. 2214 e ss.

Codice Civile Art. 2702

Codice Civile Art. 2712

Codice Penale artt. 476 e 479

D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

GDPR 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati

Linee Guida sull'accessibilità degli strumenti informatici, adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, da ultimo

aggiornate il 29 maggio 2023

Decreto Direttoriale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale n. 21007 del 27 giugno 2024

Nota prot. n. 5274 del 11/07/2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito

Nota prot. n. 788 del 31/01/2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito

Nota prot. n. 2773 del 04/04/2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito

Cass. 12724/2000, 6138/2001, 714/2010

Cass. 34479/2021

PREMESSA

Il registro elettronico, introdotto dal D.L.95/2012, è una piattaforma online che consente al personale scolastico, in particolar modo ai docenti, di inserire i dati principali sull'andamento scolastico.

In particolare, il registro elettronico consente:

- la gestione delle attività didattiche da parte dei docenti (ad esempio assenze, voti, giudizi, annotazioni sulle lezioni);
- la presa visione dell'attività scolastica svolta dalle studentesse e dagli studenti da parte delle famiglie (ad esempio compiti, lezioni, assenze, voti);
- la trasmissione di comunicazioni istituzionali da parte del Ministero e delle Istituzioni alle famiglie, alle studentesse e agli studenti.

Tuttavia il decreto che ha introdotto il registro online ha previsto, oltre all'utilizzo del registro stesso, anche l'adozione di un piano per la dematerializzazione che ad oggi non è ancora stato attuato.

Da questo ne consegue una potenziale coesistenza di entrambe le forme: quella cartacea e quella elettronica.

La Corte di Cassazione tuttavia si è espressa su quest'ultimo aspetto stabilendo che quando il collegio docenti delibera l'adozione del registro in formato elettronico il suo utilizzo diviene obbligatorio.

Va poi ricordato anche, come più volte affermato sempre dalla Suprema Corte, che il registro elettronico è, a tutti gli effetti, un atto pubblico, e pertanto soggetto alle sanzioni penali ex artt. 476 e 479 c.p..

Sempre secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, il registro del professore rientra nell'accezione del *"giornale di classe"* ai sensi dell'art. 41 R.D. 965/1924, dove vanno annotate *"tutte le attività svolte"* e quelle compiute dal pubblico ufficiale che *"attesta fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti"*.

Nello specifico il registro elettronico e il registro dei professori costituiscono pertanto *"atti pubblici di fede privilegiata"* in relazione a quei fatti che gli insegnanti di scuola pubblica, o ad essa equiparata, qualificati come pubblici ufficiali, attestano essere avvenuti in loro presenza o da loro compiuti.

Di conseguenza, afferma sempre la Suprema Corte, la compilazione del registro elettronico, in ogni sua parte, non può avvenire al di fuori della classe. Ciò vale anche per l'assegnazione dei compiti a casa.

FINALITA'

Scopo dell'utilizzo del Registro elettronico è l'informatizzazione di una serie di servizi di natura scolastica, già presenti nella versione tradizionale cartacea, originariamente svolti in locale, aggiornati alla tecnologia digitale e da remoto.

In particolare il Registro elettronico è un software (cloud) che permette di gestire il registro di classe, il registro del professore, le pagelle e le comunicazioni con le famiglie in ottemperanza al processo di decertificazione e della dematerializzazione della documentazione e della telematica nelle Pubbliche Amministrazioni.

Il servizio è inteso come parte integrante della programmazione organizzativa nonché educativo–didattica istituzionale e consiste nell'accesso al servizio da parte del personale interno, degli studenti, e delle rispettive famiglie, attraverso specifiche credenziali di autenticazione personale, prevedendo l'accesso in locale o da remoto, oltre alla possibilità di utilizzare tutti i servizi senza la necessità di procedere ad alcuna installazione per la loro funzionalità.

PRIVACY

L'Istituto Comprensivo Tina Anselmi di Dolo tutela la riservatezza e garantisce che il trattamento dei dati è conforme a quanto previsto dalla normativa sulla privacy ai sensi del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) e della normativa nazionale vigente. Il fornitore del servizio è stato nominato Responsabile Esterno del Trattamento ex art. 28 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente.

Il personale che accede alla piattaforma è inoltre stato designato in qualità di soggetto autorizzato al trattamento dei dati ex art. 29 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente.

L'Istituto ha provveduto altresì ad informare gli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente, fornendo, ove previsto, la formazione necessaria, nonché a regolamentare il servizio ed a predisporre le misure tecniche ed organizzative per la corretta gestione dello strumento.

DISPOSIZIONI GENERALI PER L' UTILIZZO DEL REGISTRO ELETTRONICO – PERSONALE DOCENTE

❖ **ATTRIBUZIONE VOTI**

I voti dei docenti sono consultabili dal Docente che li ha assegnati, dal Coordinatore di classe, dal Dirigente Scolastico e dai Genitori dello studente interessato.

Le assenze, i ritardi, le uscite, le giustificazioni, le note disciplinari e le comunicazioni con le famiglie sono consultabili dal Docente, dal Dirigente Scolastico, dal Coordinatore di Classe, dai Docenti del Consiglio di Classe e dai Genitori dell'alunno interessato.

Tutti i docenti dell'Istituto sono tenuti ad apporre la propria firma, strettamente correlata all'ora di lezione. La compilazione del Registro elettronico spetta esclusivamente al docente presente in aula. Le deleghe non sono ammesse.

L'uso dei dati necessari per lo svolgimento degli scrutini, è regolamentato dalla normativa vigente in materia di valutazione finale degli apprendimenti e dei comportamenti.

Le valutazioni delle prove orali vengono trascritte dall'insegnante sul Registro elettronico preferibilmente in giornata, comunque entro 48 ore; le valutazioni delle prove scritte e degli elaborati grafici vengono trascritte dall'insegnante sul Registro, entro 15 (quindici) giorni dalle stesse prove scritte, ossia al termine delle operazioni di correzione e valutazione; le valutazioni delle prove pratiche sono annotate al termine delle stesse, comunque entro 48 ore.

Nel registro non devono essere indicati riferimenti ad alunni diversamente abili, con BES o con DSA, per i quali deve essere garantita al massimo grado l'applicazione della normativa sulla privacy.

I voti registrati possono essere modificati entro 48 ore. Dopo questo termine, non sarà più possibile modificarli e saranno visibili alle famiglie.

❖ **SCRUTINI INTERMEDI E FINALI**

Le informazioni sul rendimento scolastico e sulla pubblicazione dell'esito degli esami sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dalla normativa di settore e dal Ministero.

Salvo lo specifico regime di pubblicità relativo agli esiti degli esami di Stato, non è ammessa la pubblicazione online degli esiti degli scrutini.

La pubblicazione dei voti online costituisce una forma di diffusione di dati particolarmente invasiva e non conforme all'attuale quadro normativo in materia di protezione dei dati. Una volta pubblicati, infatti, i voti rischiano di rimanere in rete per un tempo indefinito e possono essere utilizzati da soggetti estranei alla comunità scolastica, determinando una ingiustificata violazione del diritto alla riservatezza degli studenti che sono minori, con possibili ripercussioni anche sullo sviluppo della loro personalità.

Pertanto gli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e di ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione vanno resi disponibili, con la sola indicazione “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva nell’area riservata del registro elettronico cui possono accedere solo gli studenti della classe di riferimento.

I voti riportati nelle singole discipline dall’alunno, invece, sono riportati nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere esclusivamente, con le proprie credenziali il singolo studente o la propria famiglia.

Solo nel caso in cui l’istituzione scolastica fosse sprovvista di registro elettronico sarebbe consentita l'affissione dei tabelloni, evitando di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati personali non pertinenti.

Il riferimento alle “prove differenziate” sostenute dagli studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento (DSA), ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell’attestazione da rilasciare allo studente.

❖ ATTIVITA' QUOTIDIANE

Tutti i docenti possono utilizzare il Registro elettronico per rilevare presenze e gestione assenze degli studenti, per comunicare agli studenti ed alle rispettive famiglie le valutazioni intermedie per la specifica materia. Il Registro elettronico può essere altresì utilizzato per la gestione condivisa, con tutto il consiglio di classe, dell'Agenda della classe, per la comunicazione alle famiglie di eventuali problematiche comportamentali e relazionali, che emergono per lo specifico studente dall'attività svolta in classe, nonché per l'assegnazione degli eventuali lavori da svolgere a casa.

La firma di presenza deve essere apposta giornalmente: non è consentito firmare in anticipo per i giorni successivi, o per le lezioni successive allo stesso giorno. In caso di particolari problemi tecnici, la firma dovrà essere regolarizzata entro la stessa giornata. I docenti che, per varie ragioni, si trovino nella impossibilità di apporre la propria firma, sul registro elettronico, nell’arco della stessa giornata lavorativa, dovranno segnalarlo tempestivamente al Dirigente.

In caso di malfunzionamento del software o indisponibilità momentanea del supporto informatico o della connessione Internet, il docente deve annotare assenze, voti, argomenti delle lezioni in un supporto cartaceo.

La registrazione delle attività svolte e/o degli argomenti di programma affrontati va inserita preferibilmente durante l'ora di lezione o comunque non oltre le 24 ore dalla lezione stessa.

Nel caso in cui i compiti per casa vengano assegnati nel registro elettronico, le relative indicazioni devono essere inserite entro la stessa giornata in cui vengono assegnati.

Particolare cura all'assegnazione dei compiti va riservata alle classi dove sono presenti alunni con certificazioni L. 104/1992 o L.170/2010.

Le verifiche scritte/pratiche vanno calendarizzate e riportate sull'Agenda del Registro elettronico (ad eccezione delle classi del primo ciclo primaria). Eventuali variazioni di data, dovute a cause di necessità, vanno comunque riportate sull'Agenda. Oltre alla pianificazione delle date, è necessario specificare le tematiche oggetto della verifica.

Le Note Disciplinari vanno inserite preferibilmente durante l'ora di lezione, o comunque entro la giornata in cui le stesse sono assegnate.

Restano valide le raccomandazioni in merito alla necessità “di accompagnare la notazione sul registro elettronico delle attività da svolgere a casa con la notazione giornaliera sui diari/agende personali”, in modo tale che “ciascun alunno potrà acquisire una crescente autonomia nella gestione degli impegni scolastici, senza dover ricorrere necessariamente all'utilizzo del “registro elettronico”, così come previsto dalla Nota prot. N. 5274 dell'11/07/2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

DISPOSIZIONI GENERALI PER GLI STUDENTI E LE RISPETTIVE FAMIGLIE

Ciascuna famiglia può verificare quotidianamente l'attività didattica svolta in classe dai docenti, monitorare dettagliatamente la frequenza scolastica dello/a studente/ssa, ricevere comunicazioni generiche o, ove previsto, personalizzate, avere informazioni specifiche sulle valutazioni riportate, sia nel corso dell'anno, sia in chiusura dei periodi didattici e dell'anno scolasti. Gli studenti e le famiglie potranno utilizzare il Registro elettronico o la WorkSpace per ricevere la documentazione didattica (compiti, link, altro) ad uso della classe e, se del caso, dello/a specifico/a studente/ssa, nonché per caricare gli elaborati richiesti dal proprio rispettivo Docente. Anche per l'utenza restano valide le raccomandazioni in merito alla necessità “di accompagnare la notazione sul registro elettronico delle attività da svolgere a casa con la notazione giornaliera sui diari/agende personali”, in modo tale che “ciascun alunno potrà acquisire una crescente autonomia nella gestione degli impegni scolastici, senza dover ricorrere necessariamente all'utilizzo del “registro elettronico”, così come previsto dalla Nota prot. N. 5274 dell'11/07/2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

CREDENZIALI DI ACCESSO

Docenti e personale scolastico

L'accesso al Registro elettronico può avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo di identità digitali (i.e., SPID, CIE, eIDAS), ai sensi dell'art.24, comma 4, del D.L. n. 76/2020 e dall'art. 64 del CAD.

Utenza

Tutti gli utenti, per avere accesso al Registro elettronico per la parte di loro competenza, ricevono le credenziali (username e password), che vengono consegnate in forma riservata, secondo le modalità e le tempistiche previste dall'Istituto che verranno comunicate agli interessati.

Le credenziali vengono concesse al personale debitamente autorizzato, alle famiglie e, ove previsto, agli studenti della scuola secondaria di primo grado.

Le credenziali vanno personalizzate al primo utilizzo. Nel caso in cui gli utenti riscontrassero difficoltà o discrepanze rispetto a quanto sopra dovranno avvertire immediatamente la Direzione per i provvedimenti del caso.

Se risulta impossibile avviare in automatico la procedura di recupero credenziali, studenti e famiglie possono rivolgersi alla Segreteria Didattica.

L'utilizzo, la conservazione e la custodia delle credenziali sono in totale responsabilità dei diretti utilizzatori.

L'accesso al Registro elettronico può avvenire anche mediante l'utilizzo di identità digitali (i.e., SPID, CIE, eIDAS), ai sensi dell'art.24, comma 4, del D.L. n. 76/2020 e dall'art. 64 del CAD.

ASSENZE

La rilevazione degli ingressi degli studenti avviene alla prima ora di lezione; detta rilevazione avviene in seconda o terza ora, nel caso di ingresso posticipato di tutta la classe. Nei casi di ingresso ritardato (inizio seconda ora) o di uscita anticipata (penultima o ultima ora dell'orario antimeridiano o pomeridiano) di singoli studenti, le presenze e le assenze verranno segnalate sul registro dal docente, e saranno considerate nel conteggio finale delle ore di presenza occorrenti per la determinazione della validità dell'anno scolastico, per ogni singolo studente.

Le lezioni hanno inizio alle ore 08.00 per la scuola secondaria, alle ore 8,30 per la scuola primaria. Alla scuola secondaria gli studenti che entrano a scuola con un ritardo massimo

di 10' possono essere ammessi in classe: in tal caso, l'insegnante segnerà lo studente come presente in classe con la sigla "R" (Ritardo), che dovrà essere giustificato il giorno stesso o alla prima ora del giorno successivo. Alla scuola secondaria, dopo i primi 10' di ritardo, lo studente attende, custodito dal personale ausiliario, l'inizio dell'ora successiva per essere ammesso in classe.

Le assenze, gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate vanno giustificate tramite il diario cartaceo.

L'operazione di verifica della giustificazione dell'assenza sul diario personale e la conseguenziale registrazione, rientra nei doveri del docenti della prima ora.

I docenti della seconda ora (o altri docenti della stessa classe nello stesso giorno) verificano e registrano le giustificazioni degli alunni che entrano in ritardo.

I docenti che hanno lezione nell'arco della giornata, verificano e registrano le firme sulle richieste di uscita anticipata.

COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA

La scuola comunica con la famiglia tramite le seguenti funzionalità del Registro elettronico:

❖ NOTE DISCIPLINARI.

Vengono utilizzate dai docenti del Consiglio di Classe per segnalare comportamenti dello studente che non rispettano il Regolamento Interno e le comuni norme di convivenza di rispetto nei confronti della classe e del personale dell'Istituto. A seconda della gravità e della frequenza possono determinare sanzioni disciplinari. Le comunicazioni disciplinari andranno notificate utilizzando esclusivamente l'area ad uso esclusivo della famiglia e non nei documenti relativi all'intera classe.

❖ ANNOTAZIONI

Vengono utilizzate dai docenti del Consiglio di Classe per segnalare situazioni specifiche, di carattere didattico-educativo, che hanno caratterizzato la partecipazione dello studente all'attività svolta in classe in quel giorno.

❖ COMUNICAZIONI PERSONALI

Vengono utilizzate dal Coordinatore di Classe o dall'insegnante di sostegno per segnalare situazioni specifiche (convocazioni GLO, compiti riconducibili al PEI/PDP, ecc.), di carattere didattico-educativo, che hanno caratterizzato la partecipazione dello studente all'attività svolta in classe in quel giorno, utilizzando l'area comunicazioni individuale presente per ogni alunno. Eventuali trattamenti di particolari categorie di dati personali dovranno essere limitati a quanto strettamente necessario e per un arco di tempo non

superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, garantendone, ove previsto, l'adeguata sicurezza, oltre a quella intrinseca alla piattaforma di servizio.

❖ BACHECA WEB

Viene utilizzata per comunicazioni a carattere generale ed organizzativo dal Dirigente o dal consiglio di classe a tutte le classi o ad una classe in particolare (studenti, genitori, docenti, e, ove previsto, personale ATA).

PAGELLE

In adesione a quanto previsto dalla normativa sulla dematerializzazione, poiché le schede di valutazione finale (pagella 1° periodo o pagella finale) sono consultabili online tramite il Registro elettronico, esse NON vengono stampate e NON vengono consegnate alla famiglia.

Le insegnanti della scuola primaria saranno a disposizione per incontrare i genitori dopo la pubblicazione delle schede di valutazione. Il giorno verrà calendarizzato nel piano delle attività funzionali.

DIRETTIVE PER GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Il personale della Segreteria utilizza il Registro elettronico per:

SEGRETARIA DIDATTICA

- ❖ creare l'associazione docenti-disciplina (inizio anno, con aggiornamenti in itinere);
- ❖ distribuire le credenziali ai genitori (degli alunni nuovi iscritti - di coloro che abbiano smarrito le credenziali già distribuite);
- ❖ archiviazione del Registro generale dei voti dell'anno scolastico precedente;

SEGRETARIA DEL PERSONALE/AMMINISTRATORE DI SISTEMA

- ❖ provvedere alla gestione delle credenziali di accesso al Registro elettronico per i:
 - nuovi utenti (l'accesso viene eseguito con identità digitale)
 - operazioni accessorie (nuove credenziali, disattivazione utente, cessazione, ecc.).

CONDIZIONI E NORME PER IL PERSONALE SCOLASTICO

Per tutti gli utenti l'attivazione del servizio è subordinata all'accettazione esplicita del presente Regolamento.

- a) L'utente può accedere direttamente alla propria area del Registro elettronico collegandosi al sito del fornitore, o tramite le apposite app, ove previste, utilizzando le proprie credenziali di autenticazione;
- b) Le credenziali e gli strumenti atti all'autenticazione (es.: autenticazione a doppio fattore su diverso dispositivo), non possono essere concessi in uso o ceduti a terzi.
- c) Alla fine della sessione di utilizzo del registro elettronico, ogni utente deve assicurarsi di aver chiuso il proprio profilo;
- d) Il personale non può allontanarsi dai locali della scuola provvisti di strumenti elettronici atti all'utilizzo del registro elettronico lasciando incustodita e/o aperta la sessione del Registro elettronico;
- e) Il personale non può lasciare incustoditi i device, privati e/o forniti dall'Istituto, atti all'utilizzo del Registro elettronico e/o alla conservazione di dati personali in responsabilità della scuola;
- f) L'utente è responsabile delle azioni compiute tramite il proprio profilo e pertanto esonera l'Istituto da ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta all'Istituto medesimo da qualunque soggetto, in conseguenza di un uso improprio.
- g) Per nessun motivo il servizio potrà essere utilizzato per motivi non strettamente collegati alle attività istituzionali che dipendono dal ruolo rivestito all'interno dell'Istituto.
- h) Accettando il presente Regolamento, l'utente accetta anche le norme sulla privacy dei rispettivi fornitori dei servizi, reperibili sui rispettivi siti web.

CONDIZIONI DI UTILIZZO PER L'UTENZA

- a) La password fornita inizialmente dovrà essere obbligatoriamente modificata al primo accesso.
- b) Le credenziali di autenticazione riconducibili al servizio del Registro elettronico messo a disposizione dalla scuola sono di proprietà dell'Istituto.
- c) Nel caso di smarrimento della password l'utente dovrà provvedere immediatamente a comunicare l'accaduto all'Istituto che provvederà a resettare quella in essere ed a fornirne una nuova, da personalizzare successivamente a cura dell'utente stesso.
- d) Ogni account è associato ad una persona fisica ed è perciò strettamente confidenziale.

- e) L'utente si impegna a utilizzare l'account esclusivamente per le finalità indicate dal presente regolamento.

Si richiede di predisporre inoltre, nei propri device privati, almeno una password/pin di accesso (preferibilmente biometrico ove possibile), ed un antivirus adeguato.

NORME FINALI

In caso di violazione delle norme stabilite nel presente Regolamento, l'Istituto, nella persona del suo rappresentante legale il Dirigente Scolastico, potrà sospendere l'account dell'utente o revocarlo definitivamente senza alcun preavviso e senza alcun addebito a suo carico e fatta salva ogni altra azione di rivalsa nei confronti dei responsabili delle violazioni. L'Istituto si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti - per gli opportuni accertamenti ed i provvedimenti del caso - le eventuali violazioni alle condizioni di utilizzo indicate nel presente Regolamento, oltre che alle leggi ed ai regolamenti vigenti. L'account sarà disattivato temporaneamente e revocato al termine dell'anno scolastico. Nel caso di supplenze brevi, l'account sarà invece revocato entro una settimana dal termine del contratto.

Il servizio è erogato dal fornitore che applica la propria politica della gestione della privacy; l'utente può conoscere in dettaglio tale politica visitando il sito web del fornitore.

Allegati:

1. Contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.
2. Questionario di valutazione Privacy (da verificare annualmente);
3. Certificato di qualificazione, rilasciato dall'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza, al fornitore del servizio (da verificare annualmente);
4. Certificato di qualificazione rilasciato dal Data Privacy Framework al fornitore del servizio qualora vengano utilizzati datacenter statunitensi;

5. Documentazione del fornitore del servizio che attesti la conformità dei punti 1, 2, 3 e 5 e 6 dell'Allegato 1 della Nota prot. N. 5274 del 11/07/2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

INFORMATIVA
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA GESTIONE DEL REGISTRO
ELETTRONICO

Premessa

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente, l'IC Tina Anselmi, in qualità di Titolare del trattamento, informa gli studenti e il personale sull'utilizzo del Registro elettronico per scopi didattici ed istituzionali in merito all'utilizzo dei dati personali che li riguardano.

Titolare del trattamento e Responsabile per la protezione dei dati (RDP/DPO)

Il titolare del trattamento è l'IC Tina Anselmi, Via IV Novembre n°2 nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore. I dati di contatto del Titolare sono: ds@istitutocomprensivodolo.edu.it.

Il Responsabile della Protezione dei dati è la Gemini Consult Srl raggiungibile ai seguenti contatti: Tel.: 0422/877411. Mail: rpd@legalmail.it.

Finalità

Scopo dell'utilizzo del Registro elettronico è l'informatizzazione di una serie di servizi di natura scolastica, già presenti nella versione tradizionale cartacea, aggiornati alla tecnologia digitale e da remoto.

In particolare il Registro elettronico è un software (cloud) che permette di gestire il registro di classe, il registro dei docenti, le pagelle e le comunicazioni con le famiglie in ottemperanza al processo di decertificazione e della dematerializzazione della documentazione e della telematica nelle Pubbliche Amministrazioni.

Il servizio è inteso come parte integrante della programmazione organizzativa nonché educativo-didattica istituzionale e consiste nell'accesso agli applicativi del fornitore da parte del personale interno, degli studenti, e delle rispettive famiglie, attraverso specifiche credenziali di autenticazione personale, prevedendo l'accesso in locale o da remoto, oltre

alla possibilità di utilizzare tutti i servizi senza la necessità di procedere ad alcuna installazione per la loro funzionalità.

A garanzia della riservatezza dei dati, l'Istituto, all'atto della stipula del contratto di servizi che regola l'uso di tale piattaforma, ha verificato che questa certifica il fatto di applicare misure di sicurezza adeguate per la tutela dei dati personali e che risponde ai canoni di Legge richiesti. Non verrà eseguito su di essa alcun processo decisionale automatizzato (profilazione), né alcuna forma di diffusione.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati personali richiesti, ed il loro conseguente trattamento, sono obbligatori, in quanto previsti dalla normativa vigente; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell'iscrizione e l'impossibilità di fornire allo studente tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all'istruzione ed alla formazione.

Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali, inclusi quelli appartenenti alle categorie particolari e a condanne penali e reati, è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita la presente Istituzione scolastica, o, a seconda del caso, per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetta la presente Istituzione scolastica.

Modalità di trattamento

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. I dati personali sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla Legge, con l'ausilio di strumenti sia cartacei che telematici, o comunque atti a registrare e memorizzare i dati stessi e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell'interessato. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati nel pieno rispetto dell'art. 32 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati personali raccolti potranno essere trattati dalle seguenti categorie di soggetti appartenenti alla presente Istituzione scolastica:

- dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici, esplicitamente autorizzati al trattamento.

I dati personali potranno essere comunicati a:

- professionisti e società esterne, designati quali Responsabili del trattamento, al fine di svolgere servizi di varia natura. L'elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento è conoscibile, agli aventi diritto, a mera richiesta, presso la sede della presente Istituzione scolastica;

altri soggetti pubblici o privati qualora ciò sia necessario per l'adempimento di obblighi di legge o di regolamento o derivanti da atti amministrativi generali e dalle ulteriori previsioni applicabili in materia.

Tempi di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati presso gli archivi della presente Istituzione scolastica per tutta la durata del rapporto tra la famiglia e la scuola, per l'espletamento di tutti gli adempimenti di Legge. In ogni caso i dati personali sono conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle "Linee guida per gli archivi delle istituzioni scolastiche" e dal "Piano di conservazione e scarto per gli archivi delle Istituzioni scolastiche", redatti dal Ministero per i Beni e le attività Culturali - Direzione Generale per gli Archivi.

Trasferimento dei dati all'estero

I dati personali non vengono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea; l'eventuale utilizzo di soluzioni tecnologiche che comporti il trasferimento di dati personali verso paesi terzi non europei potrà avvenire esclusivamente in presenza di decisioni di adeguatezza e/o di garanzie adeguate, sempre a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi, oppure a condizione che si ricada, di volta in volta, in una delle specifiche deroghe previste dalla normativa.

Diritti dell'interessato.

Relativamente ai dati personali medesimi l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 al 22 del GDPR 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente. In caso di sottoscrizione di una qualsiasi forma di consenso al trattamento, richiesto dall'Istituto Comprensivo Tina Anselmi di Dolo, si fa presente che l'interessato può revocarlo in qualsiasi momento, fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente

al momento della richiesta di revoca, contattando il Titolare del trattamento ai recapiti indicati nella presente.

Diritto di reclamo.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo, come previsto dall'art. 77 del GDPR 2016/679 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR 2016/679)

Fonte dei Dati Personali

I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti presso l'Interessato e, ove previsto, acquisiti da fonti accessibili al pubblico, da altre Amministrazioni dello Stato, o da altri soggetti, pubblici o privati, con i quali la presente Istituzione scolastica coopera per l'assolvimento dei propri obblighi istituzionali.

Aggiornato al 22/10/2025

L'IC Tina Anselmi